



Roma, 25 ottobre 2023
Prot. N. 00037/2023

Egr. Sig.
Massimiliano Fedriga
Presidente Conferenza delle Regioni
E- MAIL: conferenza@regioni.it

Egr. Sig.
Antonio Decaro
Presidente Nazionale Anci
E-MAIL: presidente@anci.it

Le scriventi Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese titolari di concessioni demaniali aventi finalità turistico-ricreative con la presente espongono:

Il D.L. 29 dicembre 2022, nr. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, nr. 14, dispone che:

- a) la scadenza delle concessioni in essere è fissata al 31 dicembre 2024, con facoltà per i Comuni, in presenza di ragioni oggettive, di differirne l'efficacia fino al 31 dicembre 2025 (art 12 comma 6-sexies);
- b) la validità delle stesse è comunque garantita sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori (art. 10-quater, comma 3);
- c) è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni in assenza di una disciplina nazionale in merito (art 1, comma 8, lett. b).

Le menzionate disposizioni legislative, a tutt'oggi, sono pienamente efficaci ed applicabili, non essendo inficiate da atti di natura legislativa (di emanazione eurounitaria o nazionale) né essendo state sospese o, tanto meno, annullate, da provvedimenti giudiziari a carattere generale.

Va poi evidenziato che le stesse sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021 sono sub iudice, in quanto impugnate per eccesso di giurisdizione davanti alla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (R.G. n. 8394/2022), con buona prospettiva di accoglimento, considerato che lo scorso 24 ottobre, in udienza pubblica, la Procura Generale ha chiesto l'accoglimento dell'impugnativa.

Sottolineiamo, poi, come la Relazione finale del Tavolo tecnico consultivo istituito dall'art. 10-quater, primo comma, del DL nr. 198/2022, nella quale viene certificata la "non scarsità delle risorse naturali" (il nostro Paese, infatti, può contare sul 67% del demanio marittimo ancora disponibile), consenta al Governo, in perfetta sintonia con la Direttiva Bolkestein (Dir. 2006/123/CE), come fra l'altro chiarito dalla sentenza della CGUE, Terza sez., del 20 aprile 2023, C-348, ai punti 43 e segg., di decidere che non si dia corso a


selezioni pubbliche per il rilascio o il rinnovo di concessioni finalizzate all'esercizio dell'attività turistico-ricreativa sul demanio marittimo.

Infine, poniamo all'attenzione delle SS.LL. come lo Stato non abbia ancora disciplinato le modalità di rinnovo delle concessioni demaniali marittime, di sua esclusiva competenza, come ripetutamente chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenze nr. 222/2020, nr. 40/2017, nr. 213/2011, nr. 180/2010, 233/2010), ciò che non consente agli enti locali delegati alla gestione del demanio di dar corso ad eventuali selezioni all'insegna di principi e criteri determinati autonomamente.

Da ultimo, intendiamo ricordare come il Consiglio di Stato, con Ordinanza 6 settembre 2023, nr. 8184, abbia informato la Corte di Giustizia europea, su richiesta della stessa, circa elementi che possono verosimilmente condurre alla decisione di un caso giudiziario su cui la Corte si appresta a provvedere nel senso dell'inapplicabilità dell'art. 49 del Codice della navigazione, circa la devoluzione allo Stato delle opere non amovibili, per contrasto con gli artt. 49 e 56 del TFUE.

Per tutto quanto sopra esposto, le scriventi Organizzazioni di categoria, in assenza di una disciplina nazionale e al fine di evitare un contenzioso per tutti dannoso, chiedono alle SS.LL. di attivarsi presso le Regioni e i Comuni affinché si astengano dall'adottare atti amministrativi in palese violazione dell'art. art. 4, comma 4-bis, della legge 5 agosto 2022 nr. 118, come modificato dall'art. 1, comma 8, del D.L. 29 dicembre 2022 nr. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, nr. 14.

FIBA
CONFESERCENTI
Maurizio Rustignoli



SIB-FIPE
CONFCOMMERCIO
Antonio Capacchione

